Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 23 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 119**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esposizione fiera campionaria internazionale in Fiume . . . . Pag. 2138

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

1032. — REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 143.
Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . Pag. 2138

1033. — REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 144.
Assegnazioni di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . Pag. 2138

1034. — REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 145.
Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . Pag. 2139

1035. — REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 180.
Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . Pag. 2139

1036. — REGIO DECRETO 20 febbraio 1927, n. 219.
Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . Pag. 2140

1037. — REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 751.
Riunione dei Comuni di Cassago e di Oriano Brianza in unico Comune denominato Cassago Brianza . Pag. 2140

1038. — REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 752.
Riunione dei comuni di Alzano Maggiore e di Alzano Sopra in unico Comune denominato Alzano Lombardo. Pag. 2140

1039. — REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 753.
Interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore . . . . Pag. 2141

1040. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 756.
Aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina . . . . Pag. 2141

1041. — REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1927, n. 755.
Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento e l'ordinamento dei Corpi della Regia marina . . Pag. 2144

1042. — REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 757.
Aumento delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti marittimi ed aerei stabilite dalla tabella allegato A del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241 . . . . Pag. 2147

1043. — REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 758.
Proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro e dall'art. 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attività. Pag. 2147

1044. — REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 759.
Ulteriore proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'articolo 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attività . . . . Pag. 2148

1045. — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 761.
Fissazione, per i Comuni delle provincie di Ragusa e Trento, pei quali non sia stato già provveduto, della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà. Pag. 2148

1046. — REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 760.
Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri in base all'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Pag. 2148

REGIO DECRETO 27 marzo 1927.
Modificazione alla tabella 5ª annessa al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nella parte riguardante la località per le nuove edificazioni nell'abitato del comune di Pazzano (Reggio Calabria). Pag. 2149

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti ad istituire quattro filiali, rispettivamente a Fara Sabina, Antrodoco, Leonessa e Accumoli Pag. 2150

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1927.
Limite di età per l'assunzione di agenti tecnici da parte dell'Associazione nazionale del controllo della combustione. Pag. 2150

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1926.
Data di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Pag. 2150

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite Pag. 2150
Rettifiche d'intestazione. (Elenco n. 39) Pag. 2151

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste Pag. 2152
Concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma Pag. 2152

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione fiera campionaria internazionale in Fiume.

Con decreto 7 maggio 1927 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 corrente al registro n. 6, Finanze, foglio 91, l'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero, promotore dell'Esposizione fiera campionaria internazionale, che avrà luogo a Fiume dal 6 al 31 agosto 1927, è stato ammesso ad usufruire delle facilitazioni doganali e ferroviarie di cui al R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1032.**

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, **n. 143.**

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 95;

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 12,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 482-*quinquies* (di nuova istituzione) « Acquisto della Villa Farnesina in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 è assegnata la somma di L. 12,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 145. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1033.**

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, **n. 144.**

Assegnazioni di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 30 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 13,079,258.84.

Art. 2.

Agli stati di previsione della spesa dello stesso Ministero delle finanze ed a quello delle colonie, nonchè al bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario medesimo, sono apportate le seguenti variazioni in conto residui:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. - Cap. n. 551-v (di nuova istituzione). — Somministrazione al Governo della Somalia in corrispondenza della somma da mutuarsi dal Tesoro dello Stato alla Società delle saline ed industrie nella Somalia « Migiurtinia » e da resti-

tuirsi in cinque quote annuali comprensive della rata di ammortamento e degli interessi al saggio del 4.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1928. . . . + L. 5,000,000 —

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie. - Cap. n. 44-*bis*. — Assegnazione straordinaria per il riscatto di opere di pubblica utilità, ecc. + » 8,079,258.84

L. 13,079,258.84

Bilancio della Somalia.

Entrata:

Art. n. 14-*bis*. — Assegnazione straordinaria per il riscatto di opere, ecc. . + L. 8,079,258.84

Art. n. 15-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da mutuarsi dal Tesoro dello Stato alla Società delle saline ed industrie della Somalia « Migiurtinia » da restituirsi in cinque quote annuali, comprensive della rata di ammortamento ed interesse al 4.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1928 . . . . + » 5,000,000 —

L. 13,079,258.84

Spesa:

Art. n. 45-*bis*. — Spese per il riscatto di opere di pubblica utilità, ecc. . + » 8,079,258.84

Art. n. 49-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da mutuare dal Tesoro dello Stato alla Società delle saline ed industrie della Somalia « Migiurtinia » e da restituire in cinque quote annuali comprensive della rata di ammortamento e degli interessi al saggio del 4.50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1928 . . + » 5,000,000 —

L. 13,079,258.84

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 146. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1034.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 145.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 826-*bis*, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 1,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 60-IV (di nuova istituzione) « Spese per il rilievo topografico dell'Albania » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1926-27, è assegnata la somma di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge di approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 147. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1035.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1927, n. 180.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 10 febbraio 1927, n. 146, che autorizza, sul fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, le spese di lire 1,000,000 per lavori di sistemazione dei palazzi del Senato del Regno e L. 1,500,000 per la prosecuzione della costruzione in Roma di una caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 2,500,000.

Art. 2.

Al conto dei residui dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione predetto sono assegnate le somme per ciascuno indicate:

Cap. n. 482-IV - Spese per la sistemazione dei palazzi del Senato del Regno, L. 1,000,000.

Cap. n. 610 (aggiunto) - Costruzione in Roma della caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, L. 1,500,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 212. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1036.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1927, n. 219.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, che, istituendo l'Ente nazionale serico, gli assegna un contributo straordinario di L. 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-26 di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 826-*bis*, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata la diminuzione di L. 2,000,000, ed eguale somma è inscritta al capitolo n. 196-*bis* (di nuova istituzione) « Contributo straordinario all'Ente nazionale serico (art. 13 del R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2265) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 254. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1037.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 751.

Riunione dei Comuni di Cassago e di Oriano Brianza in unico Comune denominato Cassago Brianza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo c. a., n. 383;

Vista la lettera in data 23 aprile c. a., n. 396625, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Cassago e di Oriano Brianza, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato Cassago Brianza.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 146. — FERRETTI.

Numreo di pubblicazione 1038.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 752.

Riunione dei comuni di Alzano Maggiore e di Alzano Sopra in unico Comune denominato Alzano Lombardo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo corrente anno, n. 383;

Vista la lettera in data 23 aprile c. a., n. 396264, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Alzano Maggiore e di Alzano Sopra, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato Alzano Lombardo.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 147. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1039.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 753.

Interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453;

Visto il R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di interpretare l'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tema, unico per ciascuna delle prove scritte che sono indicate nell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, verrà dal Ministero trasmesso ai primi presidenti delle Corti di appello.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 148. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1040.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1927, n. 756.

Aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al precitato testo unico sull'ordinamento del corpo Reali equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La categoria degli assistenti del Genio navale del corpo Reali equipaggi marittimi, di cui all'art. 16 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è soppressa tanto per gli ufficiali che per i sottufficiali, graduati e comuni.

I servizi attualmente affidati alla detta categoria saranno assunti dalla categoria meccanici.

Art. 2.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

a) Il 1° comma dell'articolo 4 è abrogato e sostituito come segue:

«Per soddisfare alle molteplici e peculiari esigenze del servizio il personale del corpo Reale equipaggi marittimi è diviso in categorie, secondo è stabilito dall'articolo 16

dell'ordinamento della Regia marina approvato con la legge 8 luglio 1926, n. 1178.

b) In fine dell'ultimo capoverso del detto articolo 4 sono aggiunte le seguenti parole: « tranne nel grado iniziale di 2° aiutante, nel quale possono essere trasferiti militari di altre categorie, secondo è prescritto dall'ultimo comma del seguente articolo 5 ».

Art. 4.

All'art. 8, comma 7°, dopo la parola « militari » si aggiungono le parole: « di leva ».

Art. 5.

All'art. 9, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: « Potranno eccezionalmente rimanere senza vincolo di ferma e per un limite di tempo non superiore a 12 mesi i militari che per ragioni di salute o altra causa eccezionale avranno ottenuto una sospensiva alla concessione della rafferma ».

Art. 6.

Il 2° capoverso dell'articolo 10 è modificato come segue: « Il Ministero della marina può tuttavia, per gravissimi motivi, disporre su domanda del militare raffermato il proscioglimento dall'obbligo del servizio inerente alla rafferma stessa con perdita dei relativi benefici. Il proscioglimento può essere disposto anche di autorità, sentito il parere della Commissione di avanzamento, per coloro che diano scarso affidamento di utile rendimento per deficienze di carattere professionale o per un abituale cattivo comportamento disciplinare in servizio o privato ovvero per deficienze fisiche debitamente accertate nei modi stabiliti dal regolamento.

« Il proscioglimento disposto di autorità darà luogo alla perdita dei relativi benefici allorchè originato da deficienza di carattere professionale o da abituale cattivo comportamento disciplinare ».

Art. 7.

a) L'intestazione dell'articolo 11 è cambiata come segue: « Congedamento dei militari che hanno compiuto la rafferma »;

b) nel 1° capoverso dello stesso articolo 11, la frase « Il militare che ha compiuto il 12° anno di servizio » è abrogata e sostituita dalla seguente: « Il militare che ha compiuto la rafferma »;

c) in fine del 2° capoverso, sono aggiunte le seguenti parole: « per deficienza di carattere professionale o per un abituale cattivo comportamento disciplinare in servizio o privato ovvero per deficienze fisiche debitamente accertate nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art 8.

Dopo l'ultimo capoverso dell'art. 24 è aggiunto il seguente comma:

« Parimente può essere congedato o prosciolto dalla ferma volontaria, sentito il parere della Commissione di avanzamento, il sottocapo che per deficienze professionali o per un abituale cattivo comportamento in servizio o privato, o per deficienze fisiche debitamente accertate nei modi stabiliti dal regolamento, non dà affidamento di utile rendimento. Il congedamento può avvenire soltanto se il militare ha compiuto la ferma di leva ».

Art. 9.

Il 2° comma dell'art. 23 è abrogato e sostituito dal seguente:

« In caso di gravi contingenze o in tempo di esercitazioni navali o per allenamento di sottufficiali in congedo, il Ministro per la marina ha facoltà di richiamare in temporaneo servizio, previo loro consenso, sottufficiali provvisti o no di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato ».

Art. 10.

L'articolo 25 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono promossi secondi capi i sottocapi delle rispettive categorie vincolati alla ferma di sei anni, che abbiano seguito, con risultato favorevole, un corso di istruzione generale e professionale.

Sono promossi capi di 3ª classe i secondi capi anziani delle rispettive categorie, i quali abbiano seguito, con esito favorevole, un corso di perfezionamento per acquistare l'istruzione generale, militare e professionale necessaria a disimpegnare le più elevate mansioni proprie dei capi di 3ª, 2ª e 1ª classe.

La durata dei corsi di cui ai precedenti due commi sarà non inferiore ai 5 mesi, esami compresi, ed i programmi dei corsi stessi saranno stabiliti con il regolamento.

Sono rispettivamente esclusi dalla chiamata ai corsi suddetti quei sottocapi e quei secondi capi anziani che, a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, non diano affidamento di possedere il complesso delle qualità morali, militari e professionali necessarie per ben disimpegnare i servizi propri dei gradi superiori a quelli da essi rivestiti.

I sottocapi ed i secondi capi anziani esclusi per due volte dall'invio al corso non possono più ottenere di esservi ammessi, e saranno esclusi definitivamente dall'avanzamento. Quelli che non hanno superato favorevolmente gli esami finali possono ripetere gli esami stessi una sola volta nell'anno successivo, senza essere chiamati a frequentare nuovamente il corso.

I sottocapi ed i secondi capi anziani che abbiano per due volte rinunziato a frequentare il corso non potranno più esservi ammessi e saranno definitivamente esclusi dall'avanzamento. Analogo trattamento sarà usato a coloro che una volta rinunzino al corso o agli esami finali ed una volta siano riprovati.

L'idoneità conseguita al termine dei corsi di cui al presente articolo è titolo necessario ma non sufficiente per essere giudicati idonei all'avanzamento: tale idoneità è deliberata dalla Commissione di avanzamento, tenuto conto di tutti gli elementi di giudizio circa la capacità del candidato a ben disimpegnare i servizi del grado superiore.

I sottocapi e secondi capi anziani dichiarati non idonei saranno scrutinati una seconda volta quando si compila un successivo quadro di avanzamento. Quelli giudicati non idonei in successivo scrutinio alla distanza di almeno 10 mesi dal primo saranno dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento.

I sottocapi e secondi capi anziani dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento per qualsiasi motivo, in base al presente articolo, rimarranno in servizio col loro grado fino ad eliminazione, come previsto dagli articoli 10 e 24 ».

Art. 11.

All'articolo 26:

a) dopo l'ottavo capoverso è aggiunto il seguente comma:

« L'avanzamento da sottocapo a secondo capo e quello da secondo capo anziano a capo di 3ª classe avranno luogo a scelta comparativa, fra coloro che abbiano frequentato lo stesso corso e ne abbiano sostenuto gli esami finali, salvo i casi di riserva di anzianità, facendo intervenire nello scrutinio di merito il risultato dei corsi rispettivi da essi seguiti, unitamente agli altri elementi di giudizio »;

b) l'ultimo periodo dell'ultimo comma è abrogato e sostituito come segue: « L'avanzamento in parola avrà luogo col solo criterio della scelta comparativa e lo scrutinio relativo sarà esteso ai capi di 2ª classe che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado ed il periodo di imbarco di cui al successivo articolo 28, nel numero quadruplo delle vacanze prevedibili nell'anno seguente e nei modi voluti dal regolamento ».

Art. 12.

La tabella inserita nell'art. 28, relativa ai periodi minimi d'imbarco stabiliti per l'avanzamento dei militari del C. R. E. M., è abrogata e sostituita dalla seguente:

CATEGORIE E SPECIALITÀ.

Avanzamento	Marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri (salvo le specialità indicate nell'ultima colonna), meccanici, assistenti Genio navale in via di eliminazione.	Furieri	Radiotelegrafisti aiutanti	Infermieri	Trombettieri	Torpedinieri (Artefici, Minatori, Minatori palombari); Musicanti, semaforisti, fuochisti, di cui all'articolo 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.
Da sottocapo a 2° capo	2 anni	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe e sottocapo	1 anno	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe e sottocapo	6 mesi, complessivamente da comune di 1ª classe e sottocapo	Nessun periodo d'imbarco
Da 2° capo anziano a capo di 3ª classe	3 anni, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano	—	1 anno, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano	1 anno, complessivamente nei gradi di 2° capo e 2° capo anziano	—	
Da capo di 3ª classe a capo di 2ª classe	—	—	—	—	—	
Da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe	2 anni, complessivamente nei gradi di capo di 3ª classe e capo di 2ª classe	—	—	—	—	
Da capo di 1ª classe a sottotenente del Corpo Reale Equipaggi Marittimi	3 anni, complessivamente nei gradi di capo di 2ª classe e capo di 1ª classe	2 anni, complessivamente nei gradi di sottufficiale	2 anni, complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe	1 anno, complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe	—	

Art. 13.

Nell'art. 33, capoverso 3°, le parole che seguono la frase « e sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori di grado corrispondente » sono modificate come segue: « del Genio navale per i meccanici, gli assistenti del Genio navale in via di eliminazione ed i fuochisti; medici per gli infermieri e commissari per i furieri ».

Art. 14.

All'art. 52 è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero ha facoltà di sospendere il collocamento a riposo, sia a domanda che per il raggiungimento del limite di età, durante il tempo di guerra e per i militari destinati o imbarcati all'estero o quando superiori interessi nazionali lo richiedano.

« I militari per i quali il collocamento a riposo rimane sospeso continuano a far parte dei relativi quadri organici ».

Disposizioni finali.

Art. 15.

La sede di anzianità di grado dei sottufficiali del C. R. E. M. provenienti da categorie diverse da quella a cui ora appartengono sarà determinata con le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina.

Art. 16.

Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto saranno osservate le norme del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387; però i richiami dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi, di cui all'art. 9 del presente decreto, devono essere contenuti entro il limite delle vacanze esistenti in organico.

Art. 17.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, tutte le norme occorrenti per la immediata o graduale applicazione dell'art. 1, istituendo, se del caso, anche un ruolo transitorio per coloro che dalla categoria assistenti del Genio navale non faranno passaggio nella categoria meccanici.

Nel caso, però, che venisse istituito il ruolo transitorio di cui al precedente comma, in corrispondenza degli ufficiali e sottufficiali inscritti in esso saranno lasciati scoperti altrettanti posti dello stesso grado nel ruolo organico ordinario.

Art. 18.

Il Ministro per la marina è autorizzato ad emanare norme esecutive sull'avanzamento dei militari, graduati e sottufficiali del C. R. E. M., in attesa della pubblicazione del Regolamento.

Art. 19.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° aprile 1927.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 150. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1041.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1927, n. 755.

Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento e l'ordinamento dei Corpi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, modificata con il R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, e la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina;

Visto le norme relative agli ufficiali di complemento della Regia marina approvate con decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni alle precitate leggi 8 luglio 1926, nn. 1179 e 1178;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina sono apportate le modificazioni ed aggiunte indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'articolo 21 sono approvate le varianti di cui appresso:

Variante 1ª. — Nel penultimo comma, dopo le parole « dello Stato Maggiore » sono aggiunte le parole « e degli ufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi ».

Variante 2ª. — Nell'ultimo comma, dopo le parole « per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina » è cancellata la lettera « e » e sono aggiunte le parole: « per gli ufficiali per la direzione macchine in congedo e per quelli in aspettativa per riduzione di quadri, nonchè ». Inoltre le parole « ai comma *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) » sono così rettificate: « ai commi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) ».

Art. 3.

Nell'articolo 33, in fine al n. 5, dopo « comma *d*) » sono aggiunte le seguenti parole « eccezione fatta per gli ufficiali inferiori ».

Art. 4.

L'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 42 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del Genio navale, i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 78 ».

Art. 5.

All'articolo 64 sono aggiunte le seguenti parole: « o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio ».

Art. 6.

All'art. 67, modificato con l'art. 4 del R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, è aggiunto il seguente capoverso:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina ed ai sottotenenti di complemento arruolati con la ferma volontaria di 4 o di 6 anni ».

Art. 7.

L'art. 78 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'art. 42, per l'avanzamento per concorso a maggiore, gli ufficiali per la direzione macchine provenienti dalla Regia scuola macchinisti di Venezia, che sono passati a far parte del Corpo del Genio navale, s'intendono aggregati al corso di reclutamento degli ufficiali del soppresso Corpo del Genio navale che immediatamente li precede nell'anzianità.

I capitani ed i tenenti già appartenenti al soppresso Corpo del Genio navale, aventi anzianità di nomina a tenente posteriore al 31 dicembre 1918, ed i capitani, tenenti e sottotenenti del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia accademia navale che, raggiungendo le condizioni prescritte, saranno trasferiti nel Corpo del Genio navale, saranno considerati suddivisi in corsi, in relazione alla rispettiva data di nomina a tenente come segue:

1° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1919 e il 31 dicembre 1920;

2° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1921 e il 31 dicembre 1921;

3° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1922 e il 31 dicembre 1922;

4° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1923;

5° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° gennaio 1924 e il 30 giugno 1924;

6° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1924 e il 30 giugno 1925;

7° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1925 e il 30 giugno 1926;

8° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1926 e il 30 giugno 1927;

9° Corso. — Data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio 1927 e il 30 giugno 1928.

Per gli ufficiali che conseguiranno la promozione a tenente dopo il 30 giugno 1928, i corsi saranno costituiti dagli ufficiali aventi la data di nomina a tenente compresa fra il 1° luglio di ciascuno anno ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Sono però applicabili a questi ufficiali le disposizioni relative alla riserva di anzianità previste dalla presente legge. Gli ufficiali del ruolo transitorio di macchina provenienti dalla Regia accademia navale che avranno ripetuto uno

forsi presso le scuole di ingegneria, saranno classificati al corso seguente al loro, al quale si intenderanno definitivamente aggregati ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 79 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, è modificato come segue:

« I tenenti del Genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1925, potranno avanzare al grado di capitano, compiendo solo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella *B*.

Tuttavia — per i tenenti del Genio navale con anzianità di grado compresa fra il 1° dicembre 1923 e il 1° gennaio 1924 — il suddetto periodo di imbarco è limitato a nove mesi purchè durante l'imbarco stesso abbiano riportato buone note caratteristiche ».

Art. 9.

In fine dell'art. 85 è aggiunto il seguente periodo:

« Però nei casi in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo l'avanzamento deve effettuarsi col criterio della scelta comparativa o per concorso, il Ministro ha facoltà di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente inscritti in quadro egli deve essere promosso ».

Art. 10.

All'ultimo comma dell'art. 92 è aggiunto il seguente periodo: « Per la formazione dei quadri suppletivi del 1926-1927 fino alla formazione dei quadri ordinari del 1927, in quei casi in cui dalle tabelle annesse alla presente legge è previsto un unico periodo d'imbarco o cariche per due gradi successivi, gli ufficiali aventi maggior grado fra i due indicati potranno essere scrutinati anche se avranno raggiunto nel loro grado i tre ottavi del detto periodo complessivo di imbarco o cariche. Questi ufficiali potranno però ottenere la promozione solo quando abbiano sempre nel proprio grado raggiunto la metà del periodo complessivo di imbarco o cariche richieste ».

Art. 11.

La tabella *B* allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, è modificata come segue per quanto riguarda gli ufficiali inferiori del Genio navale:

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da capitano a maggiore	4 anni	4 anni	Di cui almeno 1 quale direttore di macchina e 2 in servizio di macchina	Per corso
Da tenente a capitano	3 anni	2 anni	In servizio di macchina	Id.
Da sottotenente a tenente	Dopo conseguita la laurea	—	—	Id.

« *Nota.* — L'anzianità nel grado di tenente sarà però ragguagliata a quella dei sottotenenti di vascello del corrispondente corso di uscita dalla R. accademia navale (data di promozione a sottotenente di vascello), salvo i casi in cui gli interessati non vengano a trovarsi nelle condizioni di essere considerati appartenenti a corsi successivi, con i quali devono essere considerati ».

Art. 12.

Alla tabella *C* è apposta la seguente nota:

« *Nota.* — L'anzianità nel grado di tenente sarà però ragguagliata a quella dei sottotenenti di vascello del corrispondente corso di uscita dalla Regia accademia navale (data di promozione a sottotenente di vascello), salvo i casi in cui gli interessati non vengano a trovarsi nelle condizioni di essere considerati appartenenti a corsi successivi, con i quali devono essere considerati ».

Art. 13.

Nella tabella *E*, nella colonna « Altre condizioni », in corrispondenza di « da colonnello a maggiore generale » sono aggiunte le seguenti parole « e cariche equipollenti ».

Art. 14.

Alla tabella *H* è apposta la seguente nota:

« I sottotenenti ed i tenenti inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio di macchina sono scrutinati per corso ».

Art. 15.

All'art. 27 lettera *m*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè i materiali di consumo stabiliti con determinazione ministeriale ».

Art. 16.

All'art. 28 lettera *a*) della stessa legge 8 luglio 1926, numero 1178, aggiungere: « provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, salvo il disposto dell'articolo 26 lettera *f*).

Art. 17.

All'art. 31 lettera *a*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, dopo le parole « materiali di consumo » si aggiungono le parole: « stabiliti con determinazione ministeriale ».

Art. 18.

All'articolo 36 della detta legge sull'ordinamento della Regia marina viene aggiunto il seguente comma:

« I sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano le condizioni da stabilirsi con decreto Reale sulla proposta del Ministro per la marina e sentiti il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio dei Ministri, possono, a loro domanda e nel numero che sarà annualmente fissato dal Ministero della marina, essere ammessi a frequentare tutti o parte dei corsi della Regia accademia navale per poter conseguire la nomina ad ufficiale dello Stato Maggiore; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica, oppure quello di licenza della sezione capitani degli Istituti nautici ».

Art. 19.

All'art. 37, lettera *a*), della legge indicata nel precedente articolo è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'età e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturità classica o scientifica ».

Art. 20.

Il primo comma dell'art. 40 della legge in data 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso fra i giovani laureati delle scuole superiori di commercio o di istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età ».

Art. 21.

Nella legge 8 luglio 1926, n. 1178, al 1° capoverso dell'art. 41 lettera *C*), sono aggiunte le seguenti parole: « quelli provenienti dagli ufficiali di complemento devono aver inoltre seguito con esito favorevole il corso superiore presso la Regia accademia navale ».

Art. 22.

Nel terz'ultimo comma dell'art. 56 della legge sull'ordinamento della Regia marina, di cui all'articolo precedente, le parole « il trasferimento degli ufficiali indicati ai commi precedenti è subordinato al giudizio favorevole di un Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Il trasferimento degli ufficiali indicati al n. 1 è subordinato al giudizio favorevole di un Comitato ».

Art. 23.

Nella nota (1) apposta in calce alla tabella *D* annessa alla stessa legge sull'ordinamento della Regia marina le parole: « il disposto dell'art. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « il disposto dell'art. 87 della legge sull'avanzamento in data 8 luglio 1926, n. 1179 ».

Art. 24.

Al penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, contenente disposizioni relative agli ufficiali di complemento della Regia marina, è aggiunto il seguente periodo:

« Per meriti eccezionali da accertarsi caso per caso, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, può anche conferirsi il grado di guardiamarina di complemento a quei cittadini che durante la guerra 1915-1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel Corpo nazionale volontari motonauti ».

Art. 25.

L'art. 15 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, e modificato con l'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 741, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli inscritti di leva marittima appartenenti alla classe chiamata o a classi precedenti, che all'atto della prestazione del servizio militare posseggano il diploma di licenza d'Istituto nautico della sezione [illegible] timo o macchinista navale o costrutto[illegible] aspirare ai corsi per conseguire il grado [illegible] plemento nei corpi militari della Regia [illegible] cioè, rispettivamente, negli ufficiali di Stato Maggiore, negli ufficiali per la direzione delle macchine e negli ufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

« I diplomati nautici che si trovano nelle condizioni sopraindicate e che aspirano a seguire il corso sono ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare fino alla data di inizio del primo prossimo corso, fermo restando che la ferma decorrerà da tale data.

« Non potranno aspirare a divenire ufficiali di complemento i diplomati suddetti che si trovino in una delle condizioni per ottenere la riduzione di ferma, a meno che non rinunzino a tale beneficio.

« Le norme per i concorsi, per i tirocini pratici e per i corsi necessari a conseguire la nomina ad ufficiali di complemento saranno determinate da apposito regolamento.

« Gli iscritti di leva marittima laureati nelle Università del Regno (Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia e nelle Scuole di farmacia), nell'Istituto superiore navale di Napoli, e negli Istituti di scienze economiche e commerciali, gli inscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria ramo navale e industriale e superati i relativi esami, e quelli licenziati dalla Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste faranno, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per poter concorrere a conseguire il grado di ufficiale di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina, secondo il titolo posseduto: ufficiali di Stato Maggiore, ufficiali del Genio navale, ufficiali Armi navali, ufficiali medici, ufficiali chimici-farmacisti, ufficiali commissari, ufficiali delle Capitanerie di porto e ufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

« Annualmente il Ministro per la marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, per ciascun corpo, fisserà il numero dei posti da mettere a concorso, distintamente per i diplomati, i laureati ed i licenziati.

« I diplomati, i laureati ed i licenziati che non siano ammessi a seguire i corsi di complemento e quelli che, pur essendo ammessi, non risultino idonei, adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel corpo Reale equipaggi marittimi, secondo quanto sarà determinato dal regolamento.

« I diplomati degli Istituti nautici ed i laureati e licenziati che rinunziano a frequentare i corsi ed i tirocini per ufficiale di complemento, all'atto della chiamata della loro classe, assumeranno senz'altro servizio nel corpo Reale equipaggi marittimi.

« Il Ministro per la marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici, nonchè dei laureati e licenziati, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere avviati alle armi.

« Agli studenti delle Regie università e delle Regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami si applicano, per l'ammissione negli ufficiali di complemento, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e sue successive modificazioni.

Art. 26.

Possono altresì essere ammessi mediante concorso a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati

nautici che, avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica, intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni 4 o 6.

Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Art. 27.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi 8 luglio 1926, nn. 1178 e 1179, sull'ordinamento ed avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, e con la stessa data è abrogata ogni disposizione contraria.

Art. 28.

Il Governo del Re è autorizzato, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quelli per le comunicazioni e per le finanze, sentiti i Corpi consultivi, a raccogliere e coordinare in testi unici le disposizioni legislative finora emanate circa l'ordinamento e l'avanzamento dei corpi militari della Regia marina, comprese quelle indicate nel presente decreto, e ad introdurre, nell'occasione, nelle disposizioni stesse, le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di complemento e di coordinamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 149. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1042.**

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **757.**

Aumento delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti marittimi ed aerei stabilite dalla tabella allegato A del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, le finanze, l'economia nazionale e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti da imprese di trasporti marittimi ed aerei, stabilita dalla tabella allegato A del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, è aumentata del cinquanta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI —
BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 154. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1043.**

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. **758.**

Proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'art. 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attività.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Ritenuta la necessità di concedere una breve proroga al termine stabilito dal Regio decreto anzidetto per le denuncie da parte dei datori di lavoro o degli esercenti un'arte, professione o libera attività;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, le finanze, l'economia nazionale e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 25 marzo 1927, stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'art. 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attività, è prorogato al 30 aprile 1927.

Sono prorogati per uguale periodo di tempo gli altri termini stabiliti dal suindicato Regio decreto in quanto abbiano connessione con la data del 25 marzo 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 156. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1044.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 759.

Ulteriore proroga del termine stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'articolo 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attività.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 758, con cui fu concessa una proroga al termine stabilito dal R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie da parte dei datori di lavoro e degli esercenti un'arte, professione o libera attività;

Ritenuta la necessità di concedere un'ulteriore breve proroga al termine anzidetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per l'interno, le finanze, l'economia nazionale e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 25 marzo 1927, stabilito dagli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 24 febbraio 1927, n. 241, per le denuncie dei lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro, e dall'art. 58 dello stesso decreto per le denuncie degli esercenti un'arte, professione o libera attività, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1927.

Sono prorogati per uguale periodo di tempo gli altri termini stabiliti dal suindicato R. decreto 24 febbraio 1927, numero 241, in quanto abbiano connessione con la data del 25 marzo 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 155. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1045.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 761.

Fissazione, per i Comuni delle provincie di Ragusa e Trento, pei quali non sia stato già provveduto, della data di cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei Comuni delle provincie di Ragusa e Trento, pei quali non sia stato già provveduto, è fissata al 26 maggio 1927 la data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 158. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1046.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 760.

Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri in base all'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 921, 923 e 924, 17 giugno 1926, nn. 997 e 998, 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le seguenti variazioni:

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 70 - Personale di ruolo amministrativo, ecc.	L.	3,700,000
Cap. n. 124 Pensioni ed indennità, ecc. (Carte valori)	»	780,000

Cap. n. 135 - Personale tecnico d'ordine, ecc. (Catasto)	L. 200,000
Cap. n. 155 - Restituzioni e rimborsi (Tasse)	» 3,000,000
Cap. n. 225 - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	» 17,000,000
Cap. n. 263 - Personale di ruolo delle dogane	» 1,700,000
Cap. n. 338 - Vincite al lotto	» 10,000,000
Totale	L. 36,380,000

b) In diminuzione:

Cap. n. 71 - Personale di ruolo del cessato regime	L. 1,000,000
Cap n. 146 - Personale di ruolo (Ispettori, ecc.)	» 1,000,000
Cap. n. 212 - Personale di ruolo degli ispettori, ecc. (Imposte)	» 2,500,000
Cap. n. 227 - Stipendi, paghe, ecc. (Regia guardia di finanza)	» 10,000,000
Cap. n. 463 - Indennità temporanea mensile ai funzionari, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 467 - Indennità temporanea ai salariati, ecc. (Privative)	» 750,000
Totale	L. 16,250,000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In aumento:

Cap. n. 69 - Educatori femminili - Personale di ruolo, ecc.	L. 10,000
Cap. n. 132 - Indennità mensile a favore di salariati, ecc.	» 40,000
Totale	L. 50,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 123 - Indennità temporanea mensile ai funzionari, ecc.	L. 140,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

In aumento:

Cap. n. 4 - Genio civile - Personale di ruolo, ecc.	L. 1,700,000
Cap. n. 12-*quater* - Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, ecc.	» 400,000
Totale	L. 2,100,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 38 - Personale di ruolo già in servizio nelle nuove Provincie, ecc.	L. 150,000
Cap. n. 48 - Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, ecc.	» 50,000
Totale	L. 200,000

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 60 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	L. 7,500,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

In aumento:

Cap. n. 38 - Stipendi ai delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici, ecc.	L. 25,000
Cap. n. 82 - Stipendi ed assegni fissi, ecc. (Agro Romano)	» 5,000
Cap. n. 84 - Stipendi ed assegni al personale forestale, ecc.	» 500,000
Totale	L. 530,000

In diminuzione:

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale, ecc.	L. 350,000
Cap. n. 37 - Stipendi a direttori ed assistenti di vivai di viti, ecc.	» 50,000
Cap. n. 78 - Stipendi e supplementi di servizio attivo, ecc.	» 100,000
Cap. n. 140 - Stipendi ed assegni al personale dei Regi stabilimenti ittiogenici, ecc.	» 100,000
Cap. n. 145 - Stipendi ed assegni al personale del Regio corpo delle miniere	» 50,000
Totale	L. 650,000

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1927 - Anno V, Atti del Governo, registro 260, foglio 157. — FERRETTI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927.

Modificazione alla tabella 5ª annessa al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nella parte riguardante la località per le nuove edificazioni nell'abitato del comune di Pazzano (Reggio Calabria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Vista la deliberazione in data 3 aprile 1926, con la quale l'Amministrazione comunale di Pazzano (Reggio Calabria) ha chiesto che sia modificata la tabella 5ª annessa al citato te-

sto unico nella parte riguardante la località designata per le nuove edificazioni in quell'abitato, sostituendo alla stessa altra vicina all'abitato stesso e più idonea alla fabbricazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 9 maggio 1920, n. 665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella tabella 5ª annessa al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, all'indicazione della località designata per le nuove edificazioni nell'abitato del comune di Pazzano (provincia di Reggio Calabria) è sostituita la seguente:

« Zona pianeggiante lungo la Nazionale per Stilo sul limite est del vecchio abitato, e prospiciente sulla gola di Pazzano ».

Il predetto Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Rieti ad istituire quattro filiali, rispettivamente a Fara Sabina, Antrodoco, Leonessa e Accumoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Rieti è autorizzata ad istituire quattro proprie filiali, una in Fara Sabina, una in Antrodoco, una in Leonessa ed una in Accumoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1927.

Limite di età per l'assunzione di agenti tecnici da parte dell'Associazione nazionale del controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti addì 29 stesso mese, registro n. 11 Ministero economia nazionale, foglio n. 124, riguardante l'assunzione da parte dell'Associazione nazionale del controllo della combustione dei propri agenti tecnici;

Ritenuta l'opportunità di variare i limiti di età stabiliti dall'art. 2 lettera *a*) del decreto predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il limite di età stabilito dall'art. 2 lettera *a*) del decreto Ministeriale nelle premesse citato, è elevato da 50 a 60 anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1926.

Data di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto lo statuto dell'Associazione medesima, approvato con R. decreto in data 23 dicembre 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1331, è costituita a datare dal 1° gennaio 1927.

Art. 2.

Le Associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore sono poste in liquidazione, e le operazioni relative dovranno essere compiute entro il 30 giugno 1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 21 maggio 1927 - Anno V

Francia	71.58	Oro	352.79
Svizzera	351.53	Belgrado	32.15
Londra	88.751	Budapest (pengo)	3.19
Olanda	7.33	Albania (Franco oro)	354 —
Spagna	321.87	Norvegia	4.77
Belgio	2.5425	Svezia	4.88
Berlino (Marco oro)	4.3375	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.575	Danimarca	4.86
Praga	54.15	Rendita 3,50 %	63.90
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	95.50	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.64	Consolidato 5 %	77.25
Peso argentino carta	7.76	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.30
New York	18.284		
Dollaro Canadese	18.29		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 39).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	360229	17.50	Barbieri *Giulio* di Luigi, domic. a Padova, vincolata.	Barbieri *Pietro* di Luigi, domic. a Padova, vincolata.
»	536905	35 —	Barbieri *Giulio* di Luigi, domic. a Savona, (Genova), vincolata.	Barbieri *Pietro* di Luigi, domic. a Savona (Genova), vincolata.
Cons. 5 %	262936	65 —	Zucchetti *Pierina* fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre *Leonetti* Virginia di Francesco, domic. a Scopello (Novara).	Zucchetti *Ida* di Francesco, minore, sotto la p. p. della madre *Lometti* Virginia di Francesco, domic. a Scopello (Novara).
3.50 %	220491	479.50	Eredità giacente di Cambiaso Carlo-Giuseppe fu Michelangelo in Genova, con usufr. vital. a Gaziello *Camilla* fu Carlo, moglie di Luigi Franchini, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufr. vital. a Gaziello *Maria-Anna-Camilla* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % »	242980 261819	440 — 125 —	Figli *nati e nascituri* di Marzola Gaetano fu Marco, domic. a Portomaggiore (Ferrara). La seconda rendita è con usufr. vital. a Marzola Gaetano fu Marco, domic. come sopra.	Figli *nascituri* di Marzola Gaetano ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vital. come contro.
»	386024	600 —	Barba Luigi di *Francesco*, minore sotto la curatela speciale di Martone Ferdinando fu Vincenzo, domic. a Napoli.	Barba Luigi di *Ferdinando*, minore ecc. come contro.
3.50 %	606747	31.50	Lo Bue *Costantino* fu Francesco, minore, sotto la tutela legale della madre Imbrò Antonina, nubile, domic. a Palermo.	Lo Bue *Gaetano-Costantino* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	140697	77 —	*Iota* Giovanni fu Amodio, domic. a Macchia Valfortore (Campobasso).	*Tota* Giovanni fu Amodio, domic. come contro.
Cons. 5 %	247811	95 —	Ramella *Volta Edoardo* e Daniele fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Serra Rosina di Agostino, ved. Ramella *Volta* Michele, domic. a Parigi.	Ramella *Votta Leone-Edoardo* e Daniele fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Serra Rosina di Agostino ved. Ramella *Votta* Michele, domic. a Parigi.
3.50 %	244748	56 —	Descalzi *Maria* fu Nicola, minore, sotto la p. p. della madre Brignole Vittoria fu Giambattista, domic. a Chiavari (Genova).	Descalzi *Emilia-Francesca*, fu Nicola, minore ecc. come contro.
»	630086	87.50	Loero *Mario* fu Gerolamo, minore sotto la p. p. della madre Falcone Eugenia fu Carlo, ved. Loero, domic. a Chiavari (Genova), con usufr. vital. a Falcone Eugenia fu Carlo, ved. di Loero Gerolamo, domic. a Chiavari (Genova).	Loero *Giuseppe-Mario* fu Gerolamo, minore ecc. come contro, con usufr. vital. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2012	Cap. 15,000 —	Sanvenero Olga di Eugenio, *minore sotto la p. p. del padre.*	Sanvenero Olga di Eugenio.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 maggio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste nella seduta del 22 febbraio 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di tecnica mercantile e bancaria nella Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1926, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Visto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 459;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma nella seduta del 29 marzo 1927;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di economia e legislazione agraria nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100 di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.